

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 904)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1661)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**col Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 dicembre 1964*

**Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con età inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed in-

columità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidità e fruiscono del trattamento totale corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

#### Art. 2.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

#### Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di previdenza, non reversibile nè sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazio-

ne concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

#### Art. 4.

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, nè con il trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 1, nè con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

#### Art. 5.

L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non reversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

#### Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito proprio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono

equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finchè duri tale inabilità ».

L'assegno integrativo per la moglie e per i figli a carico, di cui al precedente comma, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

#### Art. 7.

L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso.

#### Art. 8.

Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue.

L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma.

L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni è soppresso.

#### Art. 9.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima cate-

goria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, istituito con il precedente articolo 8, purchè la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, ai fini previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

#### Art. 10.

Nel caso di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte.

È abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

#### Art. 11.

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e alle successive sue modificazioni, è concessa all'invalido, quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali, nella misura di un quinto.

Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 sopracitato e dal comma precedente, l'Opera nazionale invalidi

di guerra, nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423, darà comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Art. 12.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

Art. 13.

Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purchè detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Art. 14.

In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine — stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1951, n. 306 — per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge stessa.

Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dal precedente comma sono dovuti con de-

correnza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

#### Art. 15.

I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1964.

#### Art. 16.

Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.